



**COMUNE DI MASSAROSA**  
**(Provincia di Lucca)**

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO**  
**DEL CORPO DI POLIZIA DEL COMUNE DI MASSAROSA**

*Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 26/02/2020*

## **INDICE**

### **CAPO I - GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI**

Articolo 1 - Campo di applicazione

Articolo 2 - Tipo delle armi in dotazione

Articolo 3 - Numero delle armi in dotazione

Articolo 4 - Presidi tattici difensivi diversi dalle armi

Articolo 5- Requisiti psicofisici minimi e requisiti tecnici per l'assegnazione / detenzione dell'arma

Articolo 6 - Ritiro cautelare dell'arma

### **CAPO II - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

Articolo 7 - Assegnazione dell'arma

Articolo 8 - Modalità di porto dell'arma

Articolo 9- Servizi di collegamento e rappresentanza

Articolo 10 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

### **CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

Articolo 11 - Prelevamento e deposito dell'arma

Articolo 12 - Doveri dell'assegnatario

Articolo 13 - Custodia delle armi

Articolo 14- Doveri del consegnatario e sub consegnatario delle armi

Articolo 15 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

Articolo 16 - Controlli e sorveglianza

### **CAPO IV – ADDESTRAMENTO**

Articolo 17 - Addestramento al tiro

### **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 18 - Rinvio entrata in vigore e abrogazioni

## **CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI**

### **Articolo 1 Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) e del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi e i servizi prestati con armi per gli appartenenti al Corpo della Polizia del Comune di Massarosa, fatte salve le disposizioni di cui alle normative vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia del Comune di Massarosa in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono tutti i servizi con l'arma in dotazione.
3. L'armamento è adeguato e proporzionato in funzione alle esigenze della difesa personale.

### **Articolo 2 Tipo delle armi in dotazione**

1. L'arma in dotazione affidata, per difesa personale, agli appartenenti al Corpo della Polizia del Comune di Massarosa in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è scelta, all'atto dell'acquisto, tra quelle iscritte nel Catalogo Nazionale di cui all'articolo 7 della L. 18.4.1974 n. 110 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Corpo, inoltre, può avere in dotazione un numero massimo di quattro sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza in occasione di feste e cerimonie pubbliche.

### **Articolo 3 Numero delle armi in dotazione**

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo della Polizia del Comune di Massarosa con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi nei locali all'uopo predisposti a causa di pensionamenti e/o ritiri cautelari.
2. Il Comandante denuncia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione e ne comunica al Prefetto il numero complessivo.

### **Articolo 4 Presidi tattici difensivi diversi dalle armi**

1. Come previsto dalle vigenti normative statale e regionale gli appartenenti al Corpo della Polizia del Comune di Massarosa possono essere dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dei rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale.
2. I presidi difensivi sono quelli disciplinati, in conformità alla normativa statale, dall'art. 10 del regolamento regionale adottato con decreto del presidente della Giunta Regionale Toscana n. 6/R del 2 marzo 2009 e ss.mm. *“Regolamento in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 relativo a uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia municipale e provinciale”*.

3. I presidi difensivi possono costituire dotazione individuale, veicolare e di reparto.
4. L'assegnazione e l'impiego dei presidi difensivi di cui all'art. 10 , comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento regionale 2 marzo 2009, n.6/R e ss.mm., è subordinato allo svolgimento e superamento di uno specifico corso di addestramento organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale o da altro ente/struttura accreditata.
5. Il Comandante adotta specifici provvedimenti e ulteriori ordini di servizio concernenti le modalità di assegnazione, porto, trasporto, impiego e addestramento.

## **Articolo 5**

### **Requisiti psicofisici minimi e requisiti tecnici per l'assegnazione/detenzione dell'arma**

1. L'assegnazione in via continuativa dell'arma di servizio è subordinata:
  - al conferimento della qualità di Agente di P.S. da parte del Prefetto;
  - al possesso dei requisiti psicofisici previsti dalla vigente normativa attestati da un'apposita certificazione medica rilasciata in ossequio delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998 avente ad oggetto *“Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale”*;
  - al superamento del corso di addestramento al tiro e al maneggio delle armi con conseguente rilascio dell'attestazione di idoneità.
2. Agli appartenenti al Corpo, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, con provvedimento del Sindaco, comunicato al Prefetto di Lucca, e soggetto a revisione annuale, è assegnata l'arma in via continuativa.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia del Comune di Massarosa, in occasione della revisione annuale, devono superare con esito favorevole un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno svolto presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. Devono altresì presentare annualmente, nella medesima occasione, un certificato anamnestico valido per il rilascio dell'autorizzazione al porto d'armi. Tutte le eventuali spese e gli oneri richiesti per ottenere le certificazioni necessarie alle finalità del presente regolamento sono a carico del Comune di Massarosa.

## **Articolo 6**

### **Ritiro cautelare dell'arma**

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Massarosa dispone il ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando siano accaduti fatti, si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far ritenere ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.
2. Il Comandante dispone, altresì, il ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando all'assegnatario, cui sia stato richiesto di depositare entro un congruo termine il rinnovo della certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi, non abbia provveduto entro il termine assegnato;
3. Il medesimo provvedimento è adottato nel caso in cui l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio. Al superamento delle prescritte prove, l'arma viene riconsegnata all'assegnatario.
4. Il ritiro cautelare dell'arma di servizio è effettuato ai sensi del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, con provvedimento motivato.
5. Il provvedimento viene comunicato tempestivamente al Comandante, qualora non sia stato adottato dal medesimo.
6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, contestualmente al ritiro cautelare, o comunque nel più breve tempo possibile, sono attivate le procedure necessarie per effettuare gli accertamenti sanitari atti a verificare il possesso dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di

caccia e al porto d'armi per uso difesa personale, se-condo quanto previsto dal Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998.

## **CAPO II**

### **MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

#### **Articolo 7**

##### **Assegnazione dell'arma**

1. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia del Comune di Massarosa in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione, la quale viene assegnata una volta superato con esito favorevole il primo corso di lezioni regolamentari di tiro a segno svolto dagli istruttori del Corpo presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. L'arma è assegnata in via continuativa agli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, con provvedimento del Sindaco e del Comandante della Polizia Municipale comunicato al Prefetto. Il provvedimento è soggetto a revisione annuale.
3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto nel quale deve essere obbligatoriamente riportato il numero di matricola dell'arma stessa.
4. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui al comma 3 del presente articolo.
5. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio, nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del Comune di appartenenza, e viceversa.

#### **Articolo 8**

##### **Modalità di porto dell'arma**

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'articolo 5 del D.M. 4.3.1987 n. 145 in tutti i casi di impiego in uniforme. Gli addetti al Corpo di Polizia del Comune di Massarosa che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile.
3. Attesa l'assegnazione dell'arma in via continuativa, a tutto il personale del Corpo di Polizia del Comune di Massarosa è consentito il porto anche fuori dal servizio nel territorio di competenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento. In questo caso l'arma è portata in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'appartenente al Corpo di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi. Le modalità del porto sono quelle indicate al comma precedente, ma in tal caso il caricatore di riserva può non essere portato al seguito.
4. Il Comandante e gli ufficiali del Corpo portano l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
5. L'arma va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio, salvo diverso ordine.
6. A bordo dei veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta in fondina e mai abbandonata sui sedile nell'abitacolo

del mezzo.

7. L'eventuale scarico dell'arma deve obbligatoriamente avvenire nell'apposita postazione all'uopo predisposta all'interno del Comando.

8. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

9. E' vietato estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.

10. E' vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma assegnata a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento.

### **Articolo 9** **Servizi di collegamento e di rappresentanza**

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, compiuti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del D.M. 4 agosto 1987 n. 145, agli addetti alla Polizia del Comune di Massarosa cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

### **Articolo 10** **Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma.

2. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della Legge 7 Marzo 1986 n. 65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

3. Il Sindaco comunica al Prefetto della Provincia di Lucca e anche a quello territorialmente competente qualora l'attività sia svolta in una Provincia diversa, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

## **CAPO III** **TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

### **Articolo 11** **Prelevamento e deposito dell'arma**

1. L'arma è prelevata in armeria dalle mani del Consegretario o sub Consegretario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'articolo 6, nel registro di cui al successivo articolo 16.

2. L'arma deve essere immediatamente affidata al Consegretario o sub Consegretario nei seguenti casi:

- quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
- quando viene a cessare la qualità di Agente di P.S.;
- all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;

- tutte le volte in cui sia disposto il ritiro con provvedimento motivato del Prefetto, o del Comandante anche nei casi di cui all'articolo 6.

3. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'autorità di P.S. Cui l'arma è stata denunciata.

## **Articolo 12** **Doveri dell'assegnatario**

1. L'addetto al Corpo al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono consegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'articolo 17.

2. L'assegnatario dell'arma deve in particolare:

- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei sia tra colleghi;
- b) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio, ancorché con caricatore inserito;
- c) riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori, presso la residenza o il domicilio;
- d) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- e) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- f) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- g) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza e diligenza nel maneggio e detenzione dell'arma;
- h) vergare immediata denuncia all'Autorità di P.S. nel caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa o delle munizioni, dandone contestuale immediata comunicazione al Comandante;
- i) comunicare tempestivamente al Comandante ogni variazione di residenza o domicilio.

3. L'uso dell'arma, anche solamente a scopo di pura deterrenza e senza esplosione di colpi, deve essere tempestivamente segnalato al Comando e deve successivamente essere oggetto di dettagliato rapporto al Comandante.

## **Articolo 13** **Custodia delle armi**

1. Le armi e le munizioni in dotazione al Corpo sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte in appositi locali, con serratura di sicurezza o a combinazione e sono conservate prive di fondina e con i caricatori privati delle munizioni.

2. L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

## **Articolo 14** **Doveri del Consegnatario e sub Consegnatario**

1. Atteso che il numero delle armi da custodire non può essere superiore a quindici e le munizioni non possono

essere più di duemila, nel Comando non è istituita l'armeria.

2. Il Comandante nomina il Consegnatario delle armi il quale diviene responsabile della custodia e della conservazione delle armi e delle munizioni non affidate in via continuativa al personale.

3. Il Comandante, sentito il Consegnatario, nomina altresì un sub Consegnatario che è tenuto ad osservare le direttive del Consegnatario stesso.

4. Il Consegnatario e il sub Consegnatario svolgono il loro compito osservando con diligenza le disposizioni contenute nell'articolo 17 del Decreto Ministeriale 4.3.1987, n. 145.

Essi inoltre curano con la massima diligenza:

- a) La custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a loro consegnate ai sensi degli articoli precedenti;
- b) L'effettuazione di controlli giornalieri e periodici;
- c) La tenuta dei registri e della documentazione;
- d) La scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni della tenuta delle armi.

5. Collaborano, inoltre, con il Comandante per la disciplina delle operazioni delle armi, per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, per l'esecuzione delle ispezioni.

6. Redigono rapporto qualora siano riscontrate irregolarità o, comunque, quando lo ritengano necessario in relazione all'incarico loro affidato.

7. Propongono al Comandante il ritiro temporaneo o la revoca definitiva dell'assegnazione dell'arma, nei seguenti casi:

- Quando sia constatata negligenza o incuria nella detenzione dell'arma;
- Quando sia stata accertata una inadeguata conoscenza della normativa concernente l'uso ed il porto dell'arma;
- Quando l'operatore non abbia conseguito l'idoneità al maneggio e al tiro;
- Quando l'operatore non abbia partecipato alle esercitazioni di tiro predisposte dal Comando senza fornire idonea giustificazione.

## **Articolo 15**

### **Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni**

1. L'accesso al locale nel quale sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Comandante del Corpo, al Consegnatario e, in sua assenza, al sub Consegnatario.

2. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del Consegnatario.

3. Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

4. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono essere effettuate esclusivamente nel locale ove è stata collocata una apposita attrezzatura per procedere in sicurezza.

5. Nel luogo predisposto per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse in maniera visibile le prescrizioni di sicurezza.

## **Articolo 16**

### **Controlli e sorveglianza**

1. I controlli giornalieri sono effettuati dal Consegnatario o dal sub Consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio,

per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

## **CAPO IV ADDESTRAMENTO**

### **Articolo 17 Addestramento al tiro**

1. Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver completato il necessario addestramento e subordinatamente al superamento del corso annuale di lezioni teorico-pratiche di tiro a segno svolto presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. E' facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.

## **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 18 Rinvio entrata in vigore e abrogazioni**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme di cui alla Legge 7 Marzo 1986 n. 65, alle Leggi della Regione Toscana concernenti la Polizia Municipale e al Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività ed è comunicato al Prefetto di Lucca ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo.